

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2872

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **LO MONTE**

Modifiche al codice di procedura civile in materia di unificazione dei procedimenti di opposizione all'esecuzione forzata e agli atti esecutivi nella competenza del giudice dell'esecuzione

*Presentata il 27 gennaio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, in armonia con la politica espressa dall'Unione europea in materia di giustizia, è volta a favorire la celerità e l'efficienza nello svolgimento del processo civile.

Giova infatti ricordare che a livello europeo è emersa una tendenza secondo la quale l'adizione di un giudice deve comportare, con il minore dispendio di tempo e di risorse economiche, la migliore tutela del soggetto agente in giudizio. Pertanto, ogni sistema giudiziario e ogni procedura da esso garantita per la tutela dei diritti devono essere conformi ai principi di celerità, di efficienza, di economicità e di garanzia di tutela.

In questo contesto, la presente proposta di legge introduce modifiche al codice di procedura civile riguardanti il procedimento di opposizione all'esecuzione previ-

sto dall'articolo 615 e al procedimento di opposizione agli atti esecutivi previsto dall'articolo 617. La disciplina attuale a questo riguardo non appare invero conforme ai principi richiamati: infatti si riscontrano gravi problemi che attengono proprio alla celerità e all'efficienza del processo civile. La presente proposta di legge, pertanto, interviene sui due citati procedimenti, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi, che oggi sono distinti sia per la procedura sia per la competenza dei giudici, rimodellandoli come un unico procedimento davanti al giudice dell'esecuzione. In questo modo si dà attuazione al principio della concentrazione introducendo una cospicua novità nel sistema processuale, con innegabili e importanti riflessi sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza del processo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. L'articolo 615 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 615. — (*Opposizione alla procedura esecutiva*) — Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con atto di citazione, da notificare entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notificazione del medesimo precetto, davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 618.

Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice provvede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto si può proporre, prima che sia iniziata l'esecuzione, opposizione con atto di citazione, da notificare nel termine perentorio di venti giorni dalla data di notificazione del titolo esecutivo o del precetto, davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 618.

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, ovvero dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al primo comma e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'u-

dienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile ».

2. La rubrica della sezione I del capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: « Sezione I. — Delle opposizioni alla procedura esecutiva ».

#### Art. 2.

1. L'articolo 617 del codice di procedura civile è abrogato.

2. Nel capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile, prima dell'articolo 617, le parole: « Sezione II. — Delle opposizioni agli atti esecutivi » sono soppresse.

#### Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è abrogato.

#### Art. 4.

1. All'articolo 618-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: « le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi » sono sostituite dalle seguenti: « le opposizioni alla procedura esecutiva »;

*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 615, nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza ».

2. La rubrica della sezione III del capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: « Sezione II. – Opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza ».

